



Roma Sala Cavour via Cavour 50/a

UNITI



PARTITO COMUNISTA

DOCUMENTI CONGRESSUALI:

REGOLAMENTO CONGRESSUALE E
STATUTO DEL PARTITO

Regolamento congressuale

Parte 1 norme generali

Art 1

Il Congresso nazionale e quelli territoriali vengono convocati dalla Commissione Nazionale di Garanzia (CNG) su proposta del Coordinamento Nazionale e di quelli regionali. Il Congresso Nazionale si terrà a Roma il 24 e 25 gennaio 2026, i Congressi locali devono essere convocati nel periodo che va dal 27 settembre 2025 al 30 novembre 2025.

Art 2

Al Congresso Nazionale parteciperanno i delegati eletti nei Congressi territoriali in rapporto di 1 delegato ogni 7 iscritti con frazione di 4. Ai Congressi territoriali partecipano gli iscritti 2025 al MpRC, a RP o a Prospettiva Unitaria registrati su elenchi certificati dal delegato dalla CNG al congresso. Oltre ai delegati il congresso territoriale può indicare, tra gli iscritti, fino ad un massimo di due compagne o compagni invitati al Congresso Nazionale. Gli invitati al Congresso Nazionale avranno diritto di parola ma non di voto.

Le iscrizioni per partecipare al Congresso locale e per la definizione del numero dei delegati possono essere fatte e certificate il giorno stesso della convocazione del Congresso. Nella nomina dei delegati bisogna porre attenzione alla presenza di genere.

Per il Congresso nazionale costituente, in via straordinaria, la CNG può nominare direttamente fino ad un massimo di 30 delegati nazionali.

Art. 3

Il Congresso Nazionale sarà presieduto dalla CNG. I congressi locali saranno presieduti dal compagno indicato dalla CNG e da una presidenza proposta dallo stesso e votata dagli iscritti partecipanti.

Tutte le votazioni vengo fatte per voto palese.

Parte 2 norme per i congressi territoriali

Art 4

Gli iscritti partecipanti al Congresso territoriale hanno diritto di parola, di voto e possono avanzare proposte di emendamento o integrazione dei documenti nazionali, che in ogni caso verranno votati nella versione inviata dalla CNG. Le integrazioni e gli emendamenti approvati dall'Assemblea congressuale saranno parte integrante del verbale del Congresso e saranno prese in esame dalla Commissione Politica del Congresso nazionale. Gli ordini del giorno o mozioni votate e approvate dal Congresso faranno parte del verbale del Congresso e saranno presentati al Congresso nazionale.

Art 5

Non è ammessa la delega, il voto può essere esercitato solo dall'iscritto presente al Congresso.

Art 6

In apertura del congresso territoriale il delegato della CNG propone e mette ai voti la presidenza del congresso. La presidenza, successivamente alla discussione e votazione sui documenti congressuali, propone e mette ai voti i nomi dei delegati e degli invitati al congresso nazionale dei componenti dei Comitati politici regionali e/o provinciali. I comitati politici locali eletti coordineranno in modo collegiale gli iscritti del territorio fino alla convocazione del congresso regionale del Partito in una data successiva al congresso nazionale per la

elezione del Segretario provinciale e/o regionale e delle relative segreterie. In questa prima fase costituente le Commissioni locali di garanzia non vengono elette in loro vece agirà, provvisoriamente, la Commissione Centrale di Garanzia che sarà eletta nel congresso costituente.

Art 7

Il Congresso territoriale si svolgerà in due momenti distinti. Una prima fase pubblica, con inviti alle istituzioni e alle altre forze politiche e sociali. In apertura del Congresso il delegato della CNG insedia la presidenza che dà la parola alla compagna o compagno incaricati della relazione introduttiva. Dopo la relazione la presidenza dà la parola agli invitati per un saluto. Il delegato della CNG e la presidenza, se lo ritengono necessario, possono brevemente replicare ai saluti. Se proposti dagli iscritti o dalla presidenza si votano mozioni ordini del giorno su temi locali o nazionali. Qui termina la parte pubblica.

Art 8

Il delegato dalla CNG illustra le proposte di nome del nuovo Partito avanzate dal Coordinamento Nazionale Unitario e le pone in votazione registrando l'esito sul verbale. Non sono ammesse proposte di nome diverse da quelle poste in votazione.

Art 9

La presidenza illustra brevemente i documenti congressuali, che gli iscritti hanno precedentemente ricevuto e che comunque sono a disposizione in copia nella sala. Se ci sono proposte di emendamenti vengono messe ai voti e verbalizzati. Quindi, vengono votati singolarmente e nella loro interezza i documenti ufficiali.

Parte 3 norme per il congresso nazionale

Art 10

Il Congresso nazionale ha inizio, a porte chiuse, alle ore 9 del 24 gennaio 2026 con la registrazione dei delegati e delegate. Alle ore 10 si insedia la presidenza formata dalla CNG, eventuali altre proposte integrative alla presidenza vengono votate dall'assemblea congressuale dei delegati.

Art 11

La presidenza comunica sull'esito della consultazione e votazione, nei congressi territoriali, sul nome e sul simbolo del Partito. Il nome risultato più votato viene posto in votazione all'assemblea, con l'approvazione diventano parte integrante dello Statuto.

Art 12

La presidenza dà la parola alla compagna o al compagno incaricato della relazione introduttiva. Terminata la relazione, la presidenza propone la composizione della Commissione Politica e quella Elettorale e le pone in votazione. Il congresso prosegue a porte chiuse con gli interventi dei delegati e delle compagne e compagni invitati.

Art 13

Alle ore 16.30 terminano gli interventi dei delegati e degli invitati. La presidenza dà la parola alla Commissione Politica per la proposta definitiva sui documenti politico, di programma e sullo Statuto. La presidenza li mette in votazione per la loro approvazione. Successivamente la Commissione

Elettorale avanza la proposta di composizione numerica e i nominativi proposti per il Comitato Centrale che vengono votati e approvati dal congresso. Alle ore 18.30 termina la prima sessione del Congresso Nazionale.

Art 14

Domenica 25 gennaio alle ore 9,00 riprende il Congresso Nazionale in seduta pubblica. La presidenza comunica gli esiti della prima giornata dei lavori, comunica le delegazioni presenti al Congresso e dà lettura dei messaggi pervenuti. Alle ore 9.30 la presidenza dà la parola alle delegazioni e autorità presenti. Alle ore 11 la presidenza dà la parola alla compagna o al compagno incaricato della relazione conclusiva. Alle ore 12 la presidenza dichiara concluso il Congresso Nazionale Costituente. La presidenza redige il verbale conclusivo.

Art 15

Alle ore 12.30, seduta stante, si riunisce il Comitato Centrale. Un compagno o una compagna, a nome delle Segreterie nazionali uscenti, avanza la proposta di candidatura del Segretario/a Nazionale. La proposta viene posta in votazione per voto palese salvo che venga richiesto il voto segreto da due terzi dei membri del Comitato Centrale. Il Segretario o la Segretaria eletti avanza la proposta del Tesoriere nazionale che viene posto al voto. Avanza la proposta di composizione numerica, dei nominativi e relativi incarichi dei compagni e delle compagne indicati per la Segreteria Nazionale e, eventualmente, anche dei responsabili dei principali dipartimenti di lavoro. Le proposte vengono approvate dal Comitato Centrale.



Statuto

PREAMBOLO

I. - LO STATUTO

Articolo 1 - I Principi statutari

II. - LA FORMAZIONE E L'UNITÀ IDEOLOGICA

Articolo 2 - Formazione, Scelta dei Quadri e Scuola di Partito

III. - I PRINCIPI GENERALI

Articolo 3 - Adesione al Partito

Articolo 4 - Diritti e doveri delle iscritte e degli iscritti

IV. - L'ORGANIZZAZIONE E GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Articolo 5 - Struttura del Partito

Articolo 6 - La Cellula

Articolo 7 - La Cellula sul luogo di lavoro e di studio

Articolo 8 - La Cellula territoriale

Articolo 9 - La Sezione

Articolo 10 - La Federazione Provinciale

Articolo 11 - Il Comitato Centrale

Articolo 12 - La Segreteria Nazionale

Articolo 13 - L'Organizzazione Giovanile Comunista

Articolo 14 - I Comitati di coordinamento

Articolo 15 - Il Comitato di Fabbrica e/o d'Azienda

Articolo 16 - Il Comitato di Zona o Intercomunale

Articolo 17 - Il Comitato Regionale

V. - LE ORGANIZZAZIONI DI MASSA

Articolo 18 - I comunisti nelle organizzazioni di massa –
scuola di comunismo

/

VI. - L'ORGANIZZAZIONE E GLI ORGANISMI DI GARANZIA

Articolo 19 - Ruolo e funzioni degli organismi di garanzia

VII. - I CONGRESSI

Articolo 20 - Il Congresso

Articolo 21 - Il metodo di elezione degli organismi dirigenti
e di controllo e garanzia

Articolo 22 - Il Congresso di Sezione

Articolo 23 - Il Congresso di Federazione

Articolo 24 - Il Congresso Nazionale

Articolo 25 - Le cooptazioni

VIII. - LE CONFERENZE NAZIONALI

- Articolo 26 - Le Conferenze
- Articolo 27 - La Conferenza Regionale
- Articolo 28 - La Conferenza d'Organizzazione
- Articolo 29 - La Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori
- Articolo 30 - La Conferenza delle donne comuniste

IX. I COMUNISTI E LE ELEZIONI NELLE ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE

- Articolo 31 - Le elezioni e le cariche pubbliche elettive
- Articolo 32 - I Consiglieri e gli Assessori Comunali, Provinciali
e Regionali, i Deputati Regionali e Nazionali, i Senatori.
- Articolo 33- I Gruppi Parlamentari Comunisti

X. - LA DEMOCRAZIA INTERNA

- Articolo 34 - Il Centralismo Democratico
- Articolo 35 - La disciplina di partito
- Articolo 36 - Le sanzioni disciplinari
- Articolo 37 - Scioglimento di organismi dirigenti e di
organizzazioni territoriali

XI. - LA PUBBLICAZIONE DEI DIBATTITI E L'USO DEI MEDIA SOCIALI

- Articolo 38 - La pubblicità dei dibattiti e delle decisioni
di partito
- Articolo 39 - Regolamento e controllo per l'uso
dei media sociali.

XII. - LE RISORSE ECONOMICHE DEL PARTITO

- Articolo 40 - L'Amministrazione

XIII. - LA STAMPA COMUNISTA E LE ATTIVITA' EDITORIALI

- Articolo 41 - Compiti e finalità

XIV. - TESSERA, SIMBOLI E SEDE DEL PARTITO

- Articolo 42 - La tessera
- Articolo 43 - Simbolo, Bandiera e Inni
- Articolo 44 - Sede e durata

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- A) - Sullo Statuto.
- B) - Sulle cariche pubbliche elettive.
- C) - Sulle modifiche allo Statuto.

PREAMBOLO

Il Partito Comunista è l'organizzazione politica d'avanguardia della classe operaia, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle masse popolari che, nello spirito dell'internazionalismo proletario, si richiama al miglior patrimonio politico e ideologico del P.C.I., della storia più avanzata dell'intero movimento comunista italiano e del movimento operaio e comunista mondiale. Esso lotta per l'indipendenza e la libertà del paese, per l'unità nazionale, per l'edificazione di un sistema autenticamente democratico, per l'eliminazione dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura, per il superamento della discriminazione basata sul genere e sull'orientamento sessuale, per la libertà e la valorizzazione della personalità umana, per l'autodeterminazione dei popoli e per la pace, in ciò rifacendosi all'art. 11 della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza al nazifascismo.

Il grande impulso dato al movimento operaio mondiale dalla Rivoluzione d'Ottobre ha rappresentato la condizione storica su cui si è formata la Terza Internazionale, fondata nel 1919 da Lenin e che sanciva la rottura definitiva con la socialdemocrazia nelle sue varianti riformiste e massimaliste. Si apriva la grande fase rivoluzionaria di costruzione dei Partiti Comunisti in tutto il mondo sulla base di una discriminante di classe tra due concezioni filosofiche, ideologiche, modelli politici e organizzativi: da una parte i partiti della Seconda Internazionale, dall'altra quelli della Terza Internazionale. Su questa base insieme alle esperienze del movimento operaio internazionale e italiano, con i riferimenti teorici di Marx, di Engels e di Lenin, nacque a Livorno il Partito Comunista d'Italia nel 1921, che seppe conquistare nelle proprie file, nella lotta contro il riformismo, la parte più avanzata del Partito Socialista Italiano, di cui raccolse le migliori tradizioni. La direzione ideologica e politica di Antonio Gramsci si affermò con le Tesi di Lione nel 1926 e fece fare un grande salto di qualità al P.C.d'I., nell'acquisire la concezione leninista del partito, confermando la cellula comunista e di produzione, come la struttura di base di tutta l'organizzazione, per poter raggiungere i suoi obiettivi strategici di classe.

Liberata l'Italia dal regime fascista, il Partito Comunista Italiano è stato alla testa delle masse popolari per rinnovare gli istituti politici, economici e sociali del paese e si è battuto affinché, la nuova Costituzione repubblicana si ispirasse ai principi della Resistenza. Dalla vittoriosa guerra di liberazione dal nazifascismo, il Partito Comunista Italiano ebbe una lunga, grande stagione di profondo radicamento nei luoghi di lavoro, di studio e nei territori di tutto il paese. Con la direzione politica del Segretario Palmiro Togliatti e del Vice Segretario Pietro Secchia (Responsabile Nazionale dell'Organizzazione), ci fu un forte sviluppo politico e organizzativo e conseguentemente elettorale che trasformò tutta l'organizzazione comunista italiana nel più grande Partito Comunista di tutto l'occidente capitalistico.

A fronte di questa grande forza acquisita dal P.C.I. alla guida delle grandi mobilitazioni e conquiste sociali ottenute nel paese, la classe economicamente dominante, pesantemente colpita nei suoi interessi, avviò una potente offensiva con la lunga stagione della strategia della tensione in Italia, che ebbe inizio con la strage di Stato di Piazza Fontana a Milano il 12 dicembre 1969. Su questa strada reazionaria, nella prima metà degli anni '70, la D.C., il P.S.I., i partiti a loro alleati, forze internazionali e sindacali corporative, scesero apertamente in campo con la sbagliata e antipopolare politica dell'austerità, rivolta contro la classe lavoratrice e le masse popolari. Tale politica antipopolare venne condivisa anche dall'ala ormai socialdemocratica del gruppo dirigente interno al P.C.I. che, passo dopo passo, condusse il partito alla sua dissoluzione nel XX° Congresso 1991, provocando un grande disorientamento ideologico e politico generale, che favorì l'inizio della grande diaspora comunista italiana. I tentativi di ricomposizione delle file comuniste fallirono sul piano ideologico, politico e organizzativo, completando l'opera distruttiva a cui era giunta l'ala destra interna al P.C.I.

Il Partito Comunista, intende riprendere il percorso storico che è stato interrotto, ripartendo dalla grande tradizione politica, ideologica e organizzativa del P.C.I., per costruire le cellule comuniste nei luoghi di lavoro, nei luoghi di studio, nei quartieri, ecc., come condizione fondamentale:

- per il radicamento dei comunisti nella classe operaia e lavoratrice, nei territori e tra le masse popolari; una forma organizzativa tanto più attuale ora, nella fase della digitalizzazione dei processi produttivi in un articolata e capillare rete di unità lavorative;
- per la costruzione di un partito di quadri e di massa;
- per la creazione dei Consigli di Fabbrica in ogni luogo di lavoro.

Le strutture consiliari, non sono uno strumento sindacale e non svolgono una funzione di resistenza economica allo sfruttamento, rappresentano lo strumento della classe operaia e lavoratrice, per l'esercizio del potere durante e dopo la fase transitoria del sistema capitalistico. Come ci indica Gramsci è la forma politica dello Stato Proletario, con tutte le sue articolazioni, che si incarna nel sistema dei Consigli di Fabbrica di un paese.

Il Partito Comunista, rimette la centralità del conflitto tra capitale e lavoro come la contraddizione fondamentale di classe, per fare emergere le contraddizioni insite nel capitalismo ormai nel suo stadio imperialista in cui l'interesse della finanza predomina sulla politica, in cui Stati dominano altri Stati e che non ammette una dinamica differente da quella della visione monopolare occidentale; lotta contro la guerra imperialista, per l'uscita dell'Italia dalla Nato, dall'Ue e dall'Euro, affinché l'Italia cooperi con il vasto e progressista fronte mondiale dei BRICS e si impegna ad essere perno unitario per la costruzione di un vasto Fronte di Popolo e di massa volto a cogliere questi obiettivi di pace e di liberazione nazionale dal dominio imperialista; si riferisce al marxismo, al leninismo e al pensiero di Gramsci come guida teorica per l'azione; condivide gli insegnamenti delle esperienze del movimento operaio e dei Partiti Comunisti nel mondo, per unire, organizzare e rendere protagonista la più ampia parte possibile della classe dei lavoratori e più in generale della società italiana nella lotta per il socialismo e il comunismo.

I. LO STATUTO

Articolo 1 – I Principi Statutari

Lo Statuto regola la vita interna del Partito Comunista, il buon funzionamento di ogni sua istanza, il modo di lavoro e di collaborazione di tutti i suoi militanti. Rispettando e facendo rispettare lo Statuto, si contribuisce a fare dei singoli militanti, una grande forza, unita e democratica, combattiva, una forza che si muove sicura per realizzare gli obiettivi e il programma del partito. Conoscere, rispettare e far rispettare lo Statuto è dovere imprescindibile di ogni iscritto e di ogni organizzazione del partito.

La conoscenza e il rispetto delle norme statutarie da parte di tutte le organizzazioni del partito e di tutti gli iscritti sono necessari per elevare continuamente la coscienza politica di ogni militante e il livello della vita democratica interna, per consolidare e promuovere il consenso dei lavoratori attorno alle alte idealità e finalità della pace, della democrazia, del socialismo e del comunismo.

II. LA FORMAZIONE E L'UNITÀ IDEOLOGICA

Articolo 2 - Formazione, Scelta dei Quadri e Scuola di Partito

La mancanza di una profonda e diffusa conoscenza delle teorie del marxismo, del leninismo e del pensiero gramsciano, rappresenta la condizione su cui possono germogliare in ogni momento le deviazioni ideologiche nel Partito.

La scelta, la cura e l'educazione politica e ideologica dei quadri è un compito permanente del Partito Comunista, perché, l'impiego dei quadri deve avvenire sulla base di un giudizio

obiettivo e collegiale che tenga conto di tutti gli elementi caratteristici e che permetta di affidare ai/alle compagni/e i compiti nei quali possano dare il massimo contributo al lavoro del Partito.

Il Partito comunista, si impegna a promuovere la partecipazione dei lavoratori, delle lavoratrici e dei giovani alla vita politica ed elettiva dell'organizzazione e a promuovere la loro presenza negli organismi dirigenti ad ogni livello.

L'innalzamento del livello ideologico e politico di tutto il partito, a tutti i livelli, deve essere ottenuto con una sistematica attività interna la quale si proponga di portare tutti i membri ad avere una completa consapevolezza dei fini immediati del movimento rivoluzionario e di una certa capacità di analisi marxista delle situazioni e del conseguente orientamento politico da dover tenere.

Il Partito comunista, decide di dotarsi di una Scuola Centrale, con eventuali articolazioni territoriali, per la formazione politica e ideologica di tutte/i delle/dei iscritte/i, che sia anche un momento di coesione e adesione identitaria e che si occupi di formare i/le compagni/e che opereranno nelle realtà periferiche e di contribuire all'approfondimento della politica del Partito stesso e dei suoi presupposti teorici.

III. I PRINCIPI GENERALI

Articolo 3 - Adesione al Partito

Possono iscriversi al Partito Comunista donne e uomini di ogni nazionalità, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che ne condividano i principi e l'impostazione ideologica, il programma politico, lo Statuto, i valori e l'obiettivo storico del socialismo e del comunismo, e si impegnino per realizzarne il progetto.

L'adesione al partito è individuale e l'iscrizione avviene presso l'organizzazione di base del luogo di lavoro, di studio o della propria residenza territoriale. La richiesta di iscrizione viene valutata e approvata o respinta dall'istanza di base in cui è stata presentata o da quella territoriale competente.

È possibile l'iscrizione di militanti residenti all'estero, a partiti comunisti fratelli, sulla base di un accordo per la reciprocità di iscrizione (o reciproca iscrizione) dei loro militanti residenti in Italia, e che comunque deve essere approvata dai relativi organismi dirigenti.

Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito Comunista e ad altra organizzazione o partito politico.

L'iscrizione al Partito Comunista è incompatibile con l'adesione e la partecipazione ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza (massoneria, sette religiose et similia).

Articolo 4 - Diritti e Doveri delle Iscritte e degli Iscritti

Ogni iscritta e ogni iscritto al Partito ha il diritto di:

- a) contribuire liberamente all'elaborazione della linea politica del partito, delle sue decisioni e della sua propria organizzazione, partecipando alle discussioni nelle assemblee, esercitando il diritto di voto e intervenendo nei dibattiti aperti sulla stampa di partito;
- b) intervenire nella discussione su tutte le questioni all'ordine del giorno dell'istanza di cui è parte e partecipare alle decisioni con voto deliberativo, eleggere il gruppo dirigente della propria struttura organizzativa, delle delegate e dei delegati ai congressi e conferenze di federazione, regionali e nazionale, ed esservi eletta/o se in possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità e le condizioni fissate dal presente Statuto e dal regolamento congressuale nazionale;

- c) conoscere i rilievi, le critiche e gli addebiti che vengono mossi alla sua attività e condotta e far valere le proprie ragioni, appellandosi all'assemblea dell'organizzazione e alle istanze superiori di partito, in caso di sanzioni ritenute ingiustificate o eccessive;
- d) rivolgere critiche, solo ed esclusivamente nelle istanze di partito, a qualsiasi dirigente e militante per deficienze, errori, episodi di malcostume e comportamenti non consoni e che arrechino nocimento al partito stesso, segnalando i casi più gravi agli organismi superiori;
- e) accedere alla formazione politica, che deve essere organizzata ad ogni livello del partito;
- f) esercitare liberamente attività di ricerca filosofica, storica, scientifica, artistica e culturale;
- g) uscire dal Partito presentando le dimissioni. In tal caso la/il segretaria/o dell'istanza cui appartiene la/il dimissionaria/o deve tentare un chiarimento politico con la/il compagna/o in questione. Se le dimissioni sono mantenute, esse devono essere comunicate all'assemblea competente. In caso di motivi particolari di indegnità politica o morale, la presentazione delle dimissioni non preclude l'adozione di provvedimenti di espulsione.

Ogni Iscritta e ogni Iscritto al Partito ha il dovere di:

- a) partecipare regolarmente alle riunioni e alle assemblee; essere attiva/o nella sua organizzazione di base; realizzare, nel proprio campo di attività, la politica del partito e le decisioni degli organismi dirigenti; dare il massimo contributo, in funzione delle sue inclinazioni e possibilità, alla elaborazione politica, alle iniziative e al lavoro del partito;
- b) accrescere continuamente la propria conoscenza della linea politica del partito e la propria capacità di lavorare per realizzarla; leggere, sostenere e diffondere il giornale e le pubblicazioni del partito; svolgere attività di proselitismo e di informazione della politica del partito; studiare e approfondire la conoscenza del marxismo-leninismo e del pensiero di Antonio Gramsci, della storia d'Italia, dei comunisti italiani e del movimento operaio e applicarne gli insegnamenti nella soluzione delle questioni concrete;
- c) osservare la disciplina di partito e rispettare i ruoli e le funzioni di tutti i suoi organismi. Ogni compagna/o ha il diritto di sostenere presso le istanze del partito le proprie opinioni, anche se divergenti da quelle contenute nelle direttive di orientamento e di lavoro. Deve però, contestualmente, seguire le direttive regolarmente adottate secondo il principio di subordinazione della minoranza alla maggioranza, del singolo al collettivo, dall'organizzazione inferiore a quella superiore, principio che solo assicura l'assoluta unità d'azione;
- d) avere un atteggiamento franco con il partito, leale e fraterno con le compagne e i compagni; coerente con le opinioni, i principi e gli ideali professati; essere un/a comunista esemplare;
- e) esercitare la critica e l'autocritica per imparare dagli errori e migliorare l'attività propria e del partito; lottare, nelle istanze del partito, contro le deficienze, le violazioni della democrazia interna e delle norme statutarie, le manifestazioni di burocratismo e opportunismo, i pregiudizi; far pervenire le proprie osservazioni critiche e proposte agli organismi direttivi, che sono obbligatoriamente tenuti a prenderle in considerazione;
- f) difendere il partito, in pubblico e in privato, da ogni attacco; non divulgare le questioni riservate di partito.

IV. L'ORGANIZZAZIONE E GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Articolo 5 - Struttura del Partito

Il Partito Comunista..... è organizzato in Cellule, Sezioni e Federazioni.

Articolo 6 - La Cellula

La cellula è l'organizzazione fondamentale di base del partito, attraverso cui la classe operaia e lavoratrice svolge la sua funzione dirigente nei luoghi di lavoro, e quindi su tutta la società. La cellula rappresenta lo strumento che garantisce ai comunisti il radicarsi nella classe operaia e più generalmente nell'intera classe lavoratrice, e di esercitare così la direzione politica delle masse popolari del Paese. La cellula promuove il proselitismo e organizza il tesseramento direttamente nel luogo in cui svolge la propria attività politica.

La cellula può essere costituita:

- a) su qualsivoglia luogo di lavoro e di studio;
- b) sul territorio, in base al luogo di residenza delle iscritte e degli iscritti.

L'organizzazione per cellule è la condizione più idonea alla formazione di quadri dirigenti, i quali sono parte organica delle masse e che rimangono in esse, pur esercitando funzioni direttive. La trasformazione della struttura sulla base dei cambiamenti dei processi produttivi rimane compito fondamentale del partito quale mezzo di attuazione dei suoi obiettivi politici.

Articolo 7 - La Cellula sul luogo di lavoro e di studio

La cellula sul luogo di lavoro e di studio è la forma di base dell'organizzazione del partito ed è costituita d'intesa con il Comitato direttivo della sezione territoriale di competenza. Essa comprende almeno tre iscritte/i nello stesso luogo di lavoro e di studio. In base alle esigenze organizzative e alle opportunità politiche, possono costituirsi più cellule sullo stesso plesso, che dovranno necessariamente articolarsi in base all'organizzazione del lavoro (reparti omogenei di produzione, uffici amministrativi e tecnici, turni di lavoro, ecc.)

Le iscritte e gli iscritti al partito hanno il compito preminente di partecipare all'attività della cellula del proprio luogo di lavoro e di studio, e sono anche tenute/i a contribuire all'attività dell'organizzazione del proprio luogo di residenza, in qualità di membri aggregati.

Articolo 8 - La Cellula territoriale

La cellula costituita su base territoriale deve avere almeno cinque iscritte/i e comprende le compagne e i compagni che non sono componenti di cellule in luoghi di lavoro e di studio e che sono residenti nello stesso comune o sue diramazioni territoriali (rioni, quartieri, frazioni, ecc.).

Articolo 9 - La Sezione

La sezione è l'organizzazione territoriale del Partito Comunista ed è costituita dalle cellule sul luogo di lavoro e di studio e dalle cellule territoriali esistenti nel proprio territorio di competenza. La sezione è costituita da almeno dieci iscritte/i che risiedano, lavorino e/o studino nel territorio.

L'organo politico e decisionale della sezione è l'assemblea delle iscritte e degli iscritti, che elegge il proprio Comitato Direttivo nei Congressi di sezione e la cui attività si esplica tanto in presenza che in assenza di una sede fisica riconducibile al partito.

Articolo 10 - La Federazione Provinciale

La federazione provinciale comprende tutte le cellule e le sezioni esistenti nel territorio provinciale.

Il Comitato Centrale può promuovere o autorizzare la costituzione o la fusione di federazioni la cui circoscrizione non coincide con la provincia.

L'organo politico e decisionale della federazione è il Comitato Politico Federale, che viene eletto nei Congressi di Federazione; esso deve promuovere, dirigere e coordinare le attività delle comuniste e dei comunisti in ogni campo dell'azione politica di massa nei centri della vita produttiva, culturale e associativa presenti nella sua giurisdizione.

In seduta congiunta con la Commissione Federale di Garanzia elegge il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a federali e, su proposta del/la Segretario/a, la Segreteria di Federazione. Approva il bilancio federale.

Articolo 11 - Il Comitato Centrale

Il Comitato Centrale è eletto dal Congresso Nazionale e dirige il partito nel periodo intercorrente tra due congressi. Viene convocato da un Presidente, nominato dalla Segreteria Nazionale e poi approvato dall'Assemblea Congressuale, che ne presiede e coordina i lavori; si riunisce in sessione plenaria di norma ogni tre mesi e in ogni caso quando è richiesto da almeno un terzo dei componenti; elabora, discute e approva le scelte politiche generali, determina la strategia e la tattica del partito per il conseguimento dei propri obiettivi di trasformazione della società in senso socialista; valuta la politica delle alleanze sociali, politiche ed elettorali; fissa i criteri per le candidature di ogni ordine e grado e ne demanda l'implementazione alle organizzazioni territoriali per competenza e vigila sul rispetto delle stesse.

Il Comitato Centrale è responsabile collegialmente della linea politica fissata dal Congresso Nazionale.

In seduta congiunta con la Commissione Centrale di Garanzia: elegge il/la Segretario/a Generale, uno o due Vice-Segretario, il/la Tesoriere/a, il/la Direttore/trice dell'organo centrale del partito "Futura Società" e, su proposta della Segreteria Nazionale, discute e approva il bilancio generale del partito.

Il Comitato Centrale indice il Congresso Nazionale.

Articolo 12 - La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è organo con funzioni esecutive, assicura la continuità del lavoro politico e organizzativo sulla base delle decisioni assunte nel Comitato Centrale, coordina gli organismi dirigenti centrali con le Federazioni e i Comitati Regionali e più in generale assicura il collegamento fra le varie istanze del partito.

La Segreteria Nazionale risponde della sua attività al Comitato Centrale ed è convocata e presieduta dal/la Segretario/a Nazionale.

È eletta dal Comitato Centrale, su proposta del/la Segretario/a Nazionale. Ad ogni membro della Segreteria Nazionale sono affidati incarichi specifici. Sono membri di diritto della Segreteria Nazionale il/la Tesoriere/a. È invitato/a permanente il/la Segretario/a Nazionale dell'Organizzazione Giovanile Comunista.

La Segreteria Nazionale designa e propone, con approvazione del Comitato Centrale, la composizione di commissioni specifiche con la nomina dei/delle relativi/e coordinatori/trici, come la Commissione di

Organizzazione; la Commissione Lavoro; la Commissione delle Donne ed altre Commissioni secondo le specifiche necessità ed esigenze del Partito.

Articolo 13 - L'Organizzazione Giovanile Comunista

L'Organizzazione Giovanile Comunista (OGC) sotto la direzione del partito, organizza ed educa la gioventù italiana alla causa del socialismo e la guida alla lotta per la pace, l'indipendenza nazionale, la libertà nella giustizia sociale e nel lavoro.

L'OGC, per la quale valgono le norme del presente Statuto, accoglie i giovani e le giovani che non abbiano ancora compiuto 30 anni di età e regola la propria vita interna con un proprio Statuto e una propria struttura organizzativa.

L'OGC riconosce e valorizza al proprio interno la militanza a tutti i livelli, promuove la crescita politica e culturale dei propri membri e ne favorisce il protagonismo attivo e cosciente in funzione del cambiamento della società in senso socialista.

In occasione del Congresso Nazionale del partito, l'OGC tiene il proprio Congresso Nazionale, convocato dal proprio Comitato Centrale, su indicazione del Comitato Centrale del partito.

Il Congresso Nazionale affronta i temi generali trattati dal Congresso Nazionale del partito, e nello specifico quelli legati alle problematiche delle nuove generazioni. Partecipa al Congresso Nazionale del partito e in seduta specifica elegge i propri organismi dirigenti.

Al Congresso Nazionale dell'OGC partecipano i giovani e le giovani delegati/e dai livelli territoriali.

Il Congresso Nazionale dell'OGC elegge, in accordo con il Comitato Centrale del Partito, il/la Segretario/a, che fa parte di diritto della Segreteria Nazionale del partito.

Su proposta del/la Segretario/a dell'OGC, il Congresso Nazionale elegge la propria Segreteria Nazionale; elegge inoltre il Comitato Centrale, organo rappresentativo delle realtà territoriali, dei luoghi di lavoro e di studio; garantisce il raccordo tra gli organismi locali e la Segreteria Nazionale, che ne è parte integrante.

Il Comitato Centrale dell'OGC elabora le politiche giovanili in accordo con il Comitato Centrale del partito ed interviene su di esse; svolge inoltre funzioni di indirizzo e di stimolo nei confronti di tutte le articolazioni dell'OGC.

Articolo 14 – I Comitati di coordinamento

Nei luoghi di lavoro, nei Comuni e nelle Province in cui sono presenti più Cellule, Sezioni territoriali o dove sorge l'esigenza di coordinare più Comuni su obiettivi territoriali di una stessa Provincia e/o Regione, il Partito Comunista... complementa la sua struttura organizzativa con Comitati di coordinamento di Fabbrica o d'Azienda, di Zona o Intercomunali, Provinciali e Regionali, per rendere più articolata ed efficace la propria azione politica.

Articolo 15 - Il Comitato di Fabbrica o d'Azienda

Nei luoghi di lavoro e di studio, ove esistano più cellule, si costituirà un coordinamento delle stesse, con un Comitato Politico di fabbrica, azienda o istituto, che sarà eletto dalle assemblee delle varie cellule esistenti, per promuovere e dirigere l'iniziativa e l'attività politica del partito in tutta la fabbrica, azienda o istituto.

Tale comitato è composto di regola dalle segretarie e dai segretari delle cellule esistenti, che eleggeranno al loro interno la segretaria o il segretario del comitato stesso.

Articolo 16 - Il Comitato Comunale, di Zona e Intercomunale

Nei comuni ove siano presenti più sezioni, possono essere costituiti coordinamenti comunali o cittadini, formati dai/dalle rappresentanti delle sezioni, che agiscono sotto la direzione del comitato politico federale.

Le sezioni territoriali, previa decisione del comitato politico federale, possono svolgere la loro attività come sezioni intercomunali nell'ambito di zone con più comuni.

Tutti i Comitati Comunali o di cittadini, di Zona e Intercomunali sono designati dal Comitato politico Federale, sentiti i Comitati di Sezione e sono eletti annualmente (o ogni biennio) dall'assemblea dei comitati direttivi delle rispettive sezioni.

Articolo 17 - Il Comitato Regionale

Nelle regioni con più federazioni provinciali, per decisione del Comitato Centrale, si costituisce un comitato regionale, composto dai segretari delle Federazioni della regione e da altri compagni scelti fra coloro che abbiano funzioni importanti nella regione. Esso ha il compito di attuare la linea generale del partito e di elaborarne la politica a livello regionale, esercitando a tutti gli effetti la direzione e il controllo sulla sua attuazione.

Il Comitato Regionale viene eletto dalla Conferenza Regionale, di norma biennale. La sua composizione deve rispecchiare le proporzioni degli iscritti alle varie federazioni. I delegati sono nominati dai Comitati Federali e dalle Commissioni Federali di Controllo in seduta comune secondo norme concordate con il Comitato Centrale.

Il Comitato Regionale, con l'approvazione del Comitato Centrale e dei Comitati di Federazione, elegge il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a regionali e, su proposta del/la Segretario/a, la Segreteria regionale. Il Comitato Regionale approva il bilancio regionale e nel caso che il Partito decide di partecipare a determinate elezioni, il Comitato Regionale, sentite le Federazioni, compone ed approva le liste per le elezioni regionali.

I Comitati Regionali delle regioni a statuto speciale sono eletti da apposite Conferenze Regionali, secondo le norme concordate con il Comitato Centrale. Le regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige), o anche altre regioni, quando il Comitato Centrale ne ravvisa la necessità politica, costituiscono uno proprio Comitato Regionale permanente eletto in apposite Conferenze Regionali, secondo norme fissate dal Comitato Centrale stesso.

V. LE ORGANIZZAZIONI DI MASSA

Articolo 18 - I comunisti nelle organizzazioni di massa - Scuola di comunismo

I comunisti devono saper raccogliere le opinioni e le idee dei lavoratori e dei ceti popolari, per trasformarle in sintesi politica e riportarle di nuovo tra le masse, affinché le sostengano e le mettono in pratica. Per questa ragione, le/i iscritte/i del Partito comunistaa tutti i livelli, che militano nelle organizzazioni di massa sono tenuti ad iscriversi alle rispettive organizzazioni sindacali e professionali e anche ad altre organizzazioni di massa cooperativistiche, antifasciste, femminili, sportive, culturali, ricreative, ecc. per il raggiungimento degli obiettivi delle organizzazioni stesse e devono rispettare e difendere l'autonomia e la democrazia interna delle stesse organizzazioni di massa, per svolgere in esse un ruolo di avanguardia e la necessaria azione politica, compatibilmente con le finalità della specifica organizzazione; conquistare nuove adesioni al programma e all'azione del partito; fare, con la parola e con l'esempio, opera continua di orientamento ideologico e politico per contribuire con un'azione permanente alla conquista di nuovi militanti.

Nell'ambito di questa disciplina i comunisti lavorano e lottano per l'unità e il rafforzamento di classe dei sindacati e delle altre organizzazioni di massa, per la difesa degli interessi della loro

categoria, per il miglioramento delle condizioni di esistenza e la realizzazione di tutte le aspirazioni economiche e sociali dei lavoratori e dei ceti popolari. I comunisti sono tenuti a rendere conto al partito dell'attività che svolgono per realizzare questi principi direttivi e di ogni altra loro azione in seno ai sindacati e alle organizzazioni di massa.

VI. - L'ORGANIZZAZIONE E GLI ORGANISMI DI GARANZIA

Articolo 19 - Ruolo e funzioni degli organismi di garanzia

Gli organismi di garanzia concorrono, di concerto con gli organismi dirigenti del partito, a svolgere un ruolo attivo per la crescita politica dei/delle militanti, mediante il richiamo costante alle motivazioni ideali e ai tratti propri del costume comunista. Essi sono:

- i Probiviri di Sezione
- la Commissione Federale di Garanzia;
- la Commissione Centrale di Garanzia.
- il Collegio dei Sindaci di Sezione;
- il Collegio dei Sindaci di Federazione;
- il Collegio Centrale dei Sindaci.

Le commissioni di garanzia restano in carica fino al Congresso successivo e svolgono i seguenti compiti:

- vigilare sull'applicazione dello Statuto, sul rispetto della democrazia interna al partito, sulla disciplina da parte di tutte le istanze di partito e dei singoli/e iscritti/e;
- esaminare le questioni che vengono loro poste dagli organismi dirigenti e dai/dalle singoli/e militanti e trasmettere per iscritto le risultanze delle relative istruttorie agli organismi di partito competenti;

I Collegi dei Sindaci restano in carica fino al Congresso successivo e svolgono i seguenti compiti:

- esaminare i bilanci preventivo e consultivo e la loro rispondenza alle reali possibilità economiche e finanziarie dell'organizzazione di partito territorialmente competente: all'uopo vengono nominati collegi sindacali di tre membri ai fini del controllo e della verifica puntuale degli stessi.

I/le Presidenti delle Commissioni di garanzia sono invitati permanenti negli organismi dirigenti di pari livello. I membri dei Collegi dei Sindaci hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni delle Commissioni di Amministrazione di pari livello.

VII. - I CONGRESSI

Articolo 20 - Il Congresso

Per ciascuna istanza e per il partito nel suo complesso il massimo organo deliberativo, le cui decisioni sono vincolanti per tutti/e, è il congresso.

I congressi di sezione, di federazione e le conferenze regionali definiscono la politica delle rispettive organizzazioni e si pronunciano sui documenti loro sottoposti; eleggono gli organismi dirigenti e di garanzia e i delegati ai congressi delle istanze superiori.

Il congresso nazionale stabilisce la linea generale del Partito fino al congresso successivo ed elegge gli organismi dirigenti e di garanzia nazionali.

Nei congressi di federazione, regionali e nazionali i membri degli organismi dirigenti e di garanzia uscenti che non siano delegati hanno diritto di parola ma non di voto e possono essere eletti negli organismi dirigenti e di garanzia entranti.

La Presidenza del Congresso esercita la funzione dell'organismo dirigente. In apertura dei lavori il congresso definisce il suo ordine del giorno e adotta il regolamento per lo svolgimento dei suoi lavori, in conformità con le norme statutarie. Le decisioni del Congresso Nazionale sono obbligatorie per tutto il partito.

Articolo 21 - Il metodo di elezione degli organismi dirigenti e di controllo e garanzia

Gli organismi dirigenti e di garanzia di qualsiasi istanza di partito sono eletti nelle relative assemblee con voto diretto e nominativo, a maggioranza degli aventi diritto, secondo le modalità che di volta in volta deciderà l'assemblea.

La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria quando sia approvata da almeno due terzi dei/delle presenti alla assemblea.

Articolo 22 - Il Congresso di Sezione

Il congresso di sezione è costituito dall'assemblea generale degli/delle iscritti/e, secondo le norme stabilite dal regolamento congressuale.

Il congresso viene convocato dal comitato direttivo di sezione in occasione del congresso nazionale; può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata del Comitato Federale o su richiesta, parimenti motivata, di un terzo degli/delle iscritti/e.

Il congresso elegge il comitato direttivo e i/le delegati/e al congresso di federazione.

Articolo 23 - Il Congresso di Federazione

Il congresso di federazione è costituito dall'assemblea generale degli/delle iscritti/e, che non siano superiori a 100, e dai/dalle delegati/e delle sezioni, secondo le norme stabilite dal regolamento congressuale, se superiori a 100.

Il congresso viene convocato dal comitato politico federale in occasione del congresso nazionale; può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata del Comitato Centrale, sentito il comitato regionale; per decisione del comitato politico federale; su iniziativa motivata di almeno un terzo degli/delle iscritti/e della federazione; dal/la commissario/a, nei casi previsti dall'art. 27 del presente Statuto.

Il congresso elegge il comitato politico federale, la commissione federale di garanzia e i/le delegati/e al congresso regionale e al congresso nazionale.

Articolo 24 - Il Congresso Nazionale

Il congresso nazionale è costituito dai/dalle delegati/e dei congressi di federazione e viene convocato dal Comitato Centrale ogni tre anni; può essere convocato in via straordinaria su deliberazione del Comitato Centrale, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo degli/delle iscritti/e su scala nazionale.

Il congresso elegge il Comitato Centrale e la Commissione Centrale di Garanzia.

Articolo 25 - Le Cooptazioni

Nei casi in cui si rendano vacanti dei posti negli organismi dirigenti di sezione, di federazione, regionali e centrali e non sia possibile attendere il congresso per nuove elezioni, o in casi di esigenza

particolari, nuovi compagni possono essere chiamati a far parte di un organismo dirigente di partito, m

ediante cooptazione decisa dall'assemblea comune dell'organismo di direzione con quello di controllo.

In ogni organismo dirigente non può essere cooptato più di un terzo del numero dei suoi componenti e, salvo che per il Comitato Centrale, deve essere ratificato dall'organismo dirigente immediatamente superiore. Ogni cooptazione deve essere decisa da un'assemblea alla quale partecipino almeno i due terzi dei membri di entrambi gli organismi con l'approvazione in ogni caso di una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti.

VIII. LE CONFERENZE NAZIONALI

Articolo 26 - Le Conferenze

Nell'intervallo tra due Congressi, allo scopo di consultare il corpo del Partito su questioni attinenti la sua azione politica e organizzativa generale e sulla base di necessità che emergono, la Segreteria Nazionale propone al Comitato Centrale che deciderà in merito, la convocazione di Conferenze Nazionali specifiche stabilendone l'ordine del giorno, alle quali i Comitati Federali delegano i loro rappresentanti secondo le istruzioni che verranno emanate di volta in volta.

Tutte le deliberazioni delle Conferenze Nazionali hanno valore consultivo, e diventano esecutive solo dopo l'approvazione del Comitato Centrale. Le Conferenze non sono sostitutive dei congressi e vi partecipano di diritto i componenti degli organismi dirigenti e di controllo.

Articolo 27 - La Conferenza Regionale

La Conferenza Regionale è costituita dai/dalle delegati/e dai congressi di federazione e viene convocato dal Comitato Politico Regionale ogni due anni e in occasione del Congresso Nazionale; può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata del Comitato Centrale; per decisione del Comitato Regionale, su iniziativa motivata di almeno un terzo degli/delle iscritti/e della regione; dal/la commissario/a nei casi previsti dall'art. 37 del presente Statuto.

I Comitati Regionali sono eletti dalle conferenze regionali la cui composizione deve rispecchiare le proporzioni degli iscritti alle varie Federazioni della stessa Regione. I delegati sono nominati dai Comitati Federali e dalle Commissioni Federali di Controllo in seduta comune secondo norme concordate con il Comitato Centrale del Partito.

In casi particolari, previa l'approvazione del Comitato Centrale, la preparazione delle Conferenze Regionali e la nomina dei delegati può avvenire attraverso Congressi o Conferenze Federali.

Articolo 28 - La Conferenza d'Organizzazione

Quando il Comitato Centrale rilevi la necessità di verificare la situazione complessiva dello stato dell'organizzazione del partito, con l'ausilio della commissione d'organizzazione, indice la relativa conferenza d'organizzazione per affrontare e risolvere nel miglior modo possibile le varie problematiche che vengono rilevate.

Articolo 29 - La Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori

È istituita e convocata, almeno una volta all'anno, la conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori. Essa si riunisce per dibattere e approfondire le questioni concernenti tutti gli argomenti

relativi al lavoro e alla produzione (condizioni di lavoro; organizzazione del lavoro; controllo e gestione della produzione; orario di lavoro; impatto delle nuove tecnologie sull'occupazione e sui ritmi di lavoro; questioni sindacali; ecc.)

Articolo 30 - La Conferenza delle donne comuniste

Il tema della parità di genere resta la base fondamentale per la piena valorizzazione delle compagne nella militanza attiva e nell'assunzione dei ruoli dirigenti in tutte le istanze del partito.

L'argomento investe più in generale la divisione del lavoro nella società, la conciliazione dell'ambito produttivo e riproduttivo, che vede la donna supplire al drammatico depauperamento dello stato sociale e alla presa in carico dell'assistenza e della cura, dall'infanzia alle persone anziane, costituendo ciò un pesante limite supplementare, oltre a quello derivante dallo sfruttamento di classe, al libero sviluppo della personalità umana.

A tale scopo è istituita la conferenza delle donne comuniste, quale luogo dedicato, ma non confinato, di riflessione, elaborazione e proposta sulle tematiche e i problemi attinenti alle politiche di genere, in modo che diventino patrimonio comune di tutto il partito. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, ed è indetta dal Segretario o Vice-Segretario del partito e dalla Segreteria Nazionale e può articolarsi a tutti i livelli, a partire dai luoghi di lavoro, su iniziativa dei rispettivi organismi dirigenti.

IX. I COMUNISTI E LE ELEZIONI NELLE ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE

Articolo 31 - Le elezioni e le cariche pubbliche elettive

Per il Partito comunista, le elezioni, rappresentano soltanto un periodo transitorio nelle istituzioni elettive di questa società e se il partito non è radicato nella classe operaia e lavoratrice e nelle masse popolari, non sarà mai in grado di costituire una solida rappresentanza comunista per portare con forza la voce della classe lavoratrice e delle masse popolari nelle istituzioni fino al Parlamento nazionale.

Il Partito lotta contro la pseudo *democrazia universale* e le sue varianti idealiste che si pongono al di "sopra" delle classi e lotta per l'affermazione della democrazia della classe operaia e lavoratrice come forma politica superiore a qualsiasi altra forma di democrazia borghese. Il Partito non sopravvaluta le elezioni nelle istituzioni rappresentative dello Stato borghese e non si fa condizionare da illusioni elettorali a discapito del suo radicamento tra i lavoratori e i ceti popolari. Nello stesso tempo, non sottovaluta le elezioni nelle istituzioni borghesi e combatte ogni limitazione delle libertà, dei diritti democratici, dell'agibilità e della democrazia nei luoghi di Lavoro, di studio e della società, della *democrazia proporzionale* nelle stesse istituzioni, contro tutte quelle leggi elettorali emanate dai governi della borghesia, per ostacolare l'accesso dei comunisti nelle istituzioni elettive e impedire la voce dei lavoratori e dei ceti popolari di giungere in Parlamento e nelle altre istituzioni.

Articolo 32 - I Consiglieri e gli Assessori Comunali, Provinciali e Regionali, i Deputati Regionali e Nazionali, i Senatori.

Ogni iscritto/a al partito può essere candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e del Senato, purché abbiano le qualità politiche e morali che li rendano degni di rappresentare la classe lavoratrice e il popolo nelle cariche pubbliche elettive.

L'accettazione della candidatura a consigliere comunale, provinciale, regionale, a deputato regionale e a deputato e senatore impegna il/la Compagno/a candidato/a a svolgere la campagna elettorale secondo le direttive del partito, in modo onesto e leale verso i compagni di lista.

Il/la Compagno/a candidato/a a consigliere o deputato regionale, deputato e senatore è tenuto - se eletti - a mettersi a completa disposizione del Partito e a mantenere un continuo contatto con il corpo elettorale e tutti i lavoratori e i cittadini, nonché a rendere conto periodicamente della loro attività politica e dell'attuazione del programma elettorale agli organismi del partito ed ai loro elettori.

I/le compagni/e Consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali, i Deputati Regionali, i Deputati e i Senatori eletti nelle Istituzioni a tutti i livelli per mandato del partito sono tenuti/e a versare una quota mensile da ripartirsi tra gli organismi centrali e provinciali del partito, secondo le disposizioni fissate dal Comitato Centrale. Nel caso di inadempienza di questi impegni, il Comitato centrale e la Commissione Centrale di Controllo sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti.

Articolo 33 - I Gruppi Parlamentari Comunisti

I Senatori e i Deputati comunisti devono costituirsi in Gruppo Comunista per il relativo ramo del Parlamento.

I gruppi parlamentari comunisti hanno il compito di elaborare, sulla base della linea politica generale del partito, la propria attività e le proprie iniziative intervenendo nelle discussioni parlamentari, nella elaborazione delle leggi, nella formazione dei governi, in difesa della libertà e degli interessi dei lavoratori e del popolo. È dovere di ogni parlamentare comunista partecipare attivamente ai lavori della Camera e del Senato e alle diverse commissioni e di informare regolarmente della propria attività e dell'attività del Parlamento il corpo elettorale che lo ha eletto. Della propria attività parlamentare, i Deputati e i Senatori comunisti rispondono, anche sul piano disciplinare, in primo luogo, al rispettivo gruppo parlamentare.

Ogni gruppo parlamentare elegge nel proprio seno il Presidente, un Comitato Direttivo e una Segreteria per il coordinamento e la disciplina dell'attività dei parlamentari. Ogni Comitato direttivo partecipa di diritto alla riunione della Conferenza Nazionale del partito in rappresentanza del rispettivo gruppo.

X. - LA DEMOCRAZIA INTERNA

Articolo 34 - Il Centralismo Democratico

La vita interna del Partito Comunista è retta dal principio del Centralismo Democratico. Ciò significa che:

- a) ogni istanza di partito, nello svolgere la propria attività, deve rispettare la democrazia interna, favorire cioè le azioni e le iniziative di tutti/e i/le militanti, mantenere vivo e permanente il legame tra gli organismi dirigenti e la base, fra i livelli superiori e quelli inferiori;
- b) gli organismi dirigenti di ogni ordine e grado devono essere eletti democraticamente e funzionare e decidere in modo collegiale, fermo restando che ciò non annulla la responsabilità individuale;
- c) gli organismi dirigenti sono responsabili verso l'assemblea o istanza che li ha eletti e sono tenuti a rendere conto periodicamente del loro operato;

- d) i singoli componenti gli organismi dirigenti sono revocabili per decisione dell'assemblea o dell'istanza di cui fanno parte e del corrispondente organo di garanzia;
- e) la minoranza deve rispettare e applicare le decisioni della maggioranza;
- f) le decisioni degli organismi superiori sono obbligatorie e vincolanti per gli organismi inferiori;
- g) non sono ammesse azioni che violino la linea politica e le norme dello Statuto. È vietato costituire correnti o gruppi organizzati che elaborino linee politiche differenti da quanto discusso e approvato all'interno degli organismi dirigenti del Partito e non è tollerata l'attività frazionistica né alcun comportamento che possa rompere o minacciare l'unità e la disciplina del partito.

Il centralismo democratico è garanzia dell'unità d'azione del partito e stimolo per lo sviluppo della discussione e del confronto fra tutti/e gli/le iscritti/e. Esso comporta la ricerca della sintesi, in cui le posizioni liberamente espresse dai/dalle compagni/e, qualsiasi sia il ruolo da essi/e ricoperto, fungano da stimolo alla crescita collettiva e siano garanzia di pieno coinvolgimento nella vita interna del partito. È assicurata l'assoluta libertà di pensiero, la socializzazione delle esperienze acquisite e la costruzione, attraverso il dibattito interno, di una decisione collettiva che sia sintesi delle posizioni espresse e avulsa da qualsivoglia forma di conformismo burocratico.

Gli organismi dirigenti devono farsi garanti della più ampia e libera discussione all'interno delle strutture del partito, affinché i/le compagni/e che hanno sostenuto posizioni risultate di volta in volta in minoranza non siano oggetto di emarginazione o isolamento. Terminata la discussione e presa a maggioranza una decisione, questa è vincolante per tutti/e i/le compagni/e, che sono conseguentemente tenuti/e ad accettare e applicare le decisioni assunte.

È pertanto fatto divieto di rappresentare e perseguire all'esterno (sui media, sulla rete, in dibattiti pubblici, all'interno di associazioni in cui si è riconosciuti/e quali appartenenti al Partito Comunista) posizioni politiche difformi. Tale divieto stimola lo sviluppo delle posizioni personali in forma libera e responsabile e impegna i compagni e le compagne a lavorare per il rafforzamento del partito, attraverso il primato dell'unità politica e ideologica dello stesso e del suo gruppo dirigente.

Tutte le strutture del partito, tutti i compagni e le compagne sono tenuti/e a difenderne l'unità contro ogni tentativo di indebolimento e disgregazione. La costituzione di gruppi frazionistici in seno al partito è rigorosamente proibita e viene sanzionata con provvedimenti che possono giungere all'espulsione.

Articolo 35 - **La disciplina di partito**

La disciplina è fattrice fondamentale della compattezza, della forza e del prestigio del Partito Comunista Senza di essa il partito non potrebbe condurre con efficacia la sua lotta in difesa della classe lavoratrice e delle masse popolari, per la pace, la giustizia sociale, la libertà e il socialismo.

La disciplina è obbligatoria per i membri del partito, indipendentemente dal ruolo che ciascuno di essi svolge nell'organizzazione e dalle cariche elettive e rappresentative che ricopre.

La base della disciplina è l'accettazione cosciente del programma e dei compiti del partito. Ciò presuppone un'intensa vita democratica interna e una continua lotta per la conquista di tutti/e i/le militanti alla linea e al lavoro di partito.

La sanzione disciplinare deve necessariamente essere la misura estrema cui si ricorre per richiamare il/la militante all'adempimento dei suoi doveri di comunista, e in ogni caso, si deve sempre fare opera di persuasione politicamente motivata, ispirandosi al concetto che nessuno può essere esente da difetti e manchevolezze e che ogni compagno/a, il/la quale lavori attivamente per il partito, può sbagliare. Anche quando si ritenga indispensabile ricorrere alla sanzione disciplinare, essa deve essere accompagnata con un'azione che tenda a convincerlo dell'errore compiuto e della necessità della disciplina.

Articolo 36 - **Le sanzioni disciplinari**

Le misure e le sanzioni previste per i casi in cui il/la compagno/a manchi ai suoi doveri verso il partito sono:

- a) il richiamo orale;
- b) il biasimo scritto;
- c) la destituzione dall'incarico;
- d) la sospensione dal partito da uno a sei mesi;
- e) la radiazione dal partito;
- f) l'espulsione dal partito.

Il richiamo orale e il biasimo scritto sono decisi dall'organismo dirigente di riferimento; le altre sanzioni, di cui ai punti c), d), e), f) sono decise dall'assemblea dell'organizzazione di riferimento.

Il/la compagno/a sottoposto/a a procedimento disciplinare ha diritto di conoscere, dall'organo che esamina la sua posizione, gli addebiti che gli/le vengono imputati e di portare ogni elemento a suo discarico; ha diritto di essere presente all'assemblea nella quale si esamina il suo caso.

Egli/ella può ricorrere, entro un termine di tre mesi, contro la decisione presa, alla Commissione Federale di Garanzia e, successivamente, alla Commissione Regionale di Garanzia, fino ad arrivare alla Commissione Centrale di Garanzia.

Le sanzioni divengono esecutive dopo che sono state licenziate dall'organismo di garanzia immediatamente superiore che, in ogni caso, deve accertare che siano state osservate le norme che disciplinano il suo diritto alla difesa.

Articolo 37 - **Scioglimento di organismi dirigenti e di organizzazioni territoriali**

Qualora si determinino gravi e insanabili situazioni di mancato rispetto della vita democratica interna, di inadempienza statutaria, nonché di linea politica, con conseguente grave pregiudizio dell'immagine esterna del partito, il Comitato Centrale, sentito il parere della Commissione Centrale di Garanzia, può sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione a un/a commissario/a, con il compito di garantire la continuità politica e l'ordinaria amministrazione.

I successivi congressi straordinari sono convocati dal/la commissario/a, di norma entro sei mesi dallo scioglimento.

In situazioni di estrema gravità, in compresenza di più di uno dei motivi di cui sopra e tali da pregiudicare il ripristino della corretta agibilità politica, il Comitato Centrale, sentito il parere della Commissione Centrale di Garanzia, può sciogliere le organizzazioni delle istanze inferiori, nominando un/a commissario/a che procede a un nuovo tesseramento, garantisce la ripresa dell'attività politica del partito e convoca il successivo congresso straordinario, di norma entro sei mesi dallo scioglimento dell'organizzazione.

Nei suddetti casi il/la commissario/a, che risponde del proprio operato al Comitato Centrale, è l'unico/a titolato/a a utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del partito.

Il/la commissario/a non deve risiedere nella medesima regione in cui avviene il commissariamento.

XI. - LA PUBBLICAZIONE DEI DIBATTITI E L'USO DEI MEDIA SOCIALI

Articolo 38 - La pubblicità dei dibattiti e delle decisioni di partito

Le discussioni concernenti l'attività di partito e le deliberazioni degli organismi dirigenti e di garanzia riguardano la vita interna del partito; pertanto spetta agli stessi organismi dirigenti e di garanzia stabilire se, quando e come renderne pubblico il contenuto.

Articolo 39 - Regolamento e controllo sull'uso dei media sociali.

Lo sviluppo tecnologico, ha generato un'estensione dei mezzi di comunicazione di massa senza precedenti e che sono controllati sempre più da potentissime centrali economiche capitalistiche che, sotto l'inganno della cosiddetta libera circolazione delle idee nella società borghese, condizionano la stessa vita privata dei lavoratori, dei giovani e delle loro famiglie sotto ogni aspetto, spingono molti di loro ad un individualismo sfrenato e al peggior protagonismo individualista. I media sociali, non vanno mitizzati; perché, sono soltanto strumenti tecnologici utilizzati per raggruppare persone che entrano tra loro in contatto per interagire, in qualunque momento della giornata senza avere, in realtà, alcuna conoscenza reale gli uni dagli altri e alcun obiettivo di classe comune.

Per i comunisti, si rende necessario stabilire un regolamento che disciplini in modo chiaro e rigoroso l'uso dei media sociali, che se usati in modo anarchico e incontrollato possono recare grandi danni all'azione politica del partito. I comunisti, a tutela del partito stesso e della militanza delle/dei suoi iscritte/i, decidono di attenersi collegialmente a tutti i livelli della sua articolazione, alle seguenti norme:

- Tutte le piattaforme come Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, messaggistica e-mail, ecc., sono soltanto strumenti di comunicazione che non devono sconfinare dal controllo collettivo del partito, altrimenti diventano, nella società capitalista, strumenti di controllo delle attività politiche, sociali, culturali e delle loro organizzazioni, nonché controllo della stessa vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici.

- In nessun caso i media sociali, sostituiscono le strutture del partito: Cellule, Sezioni, Federazioni, Comitato Centrale, Segreteria nazionale, ecc., non sostituiscono i loro momenti di aggregazione, di riunioni e di coordinamento, che sono gli unici luoghi deputati alle discussioni, ai dibattiti e alle conseguenti decisioni politiche che vengono prese. La "democrazia digitale o elettronica", non sostituisce la democrazia interna del partito e del suo centralismo democratico, che sono fondamenti della dottrina leninista e gramsciana dell'organizzazione politica della classe lavoratrice e delle masse popolari.

Contemporaneamente, considerando gli stessi media sociali strumenti necessari per la comunicazione da utilizzare con un rigoroso controllo collettivo del partito, il Comitato Centrale insieme alla Segreteria Nazionale decidono con il parere consultivo del dipartimento comunicazione del Partito Comunista, di utilizzare le piattaforme dei media sociali con i propri simboli ufficiali a tutti i livelli dell'articolazione della propria struttura, per le seguenti ragioni:

1°- come strumento interno di comunicazione per gli ordini di servizio da trasmettere per proporre, stabilire e definire le date di incontri on line o in presenza (riunioni, Assemblee, commissioni, coordinamenti, manifestazioni, ecc.) e per diffondere tra le/i iscritte/i, i documenti già discussi ed approvati in precedenza dai vari organismi dirigenti e comunque negli incontri e riunioni di qualsivoglia istanza del partito;

2°- per la pubblicazione di notizie, dichiarazioni, comunicati stampa, video e altri contenuti che riguardano le attività del partito, le sue posizioni su questioni politiche e sociali, nazionali ed internazionali e le iniziative dei suoi iscritti sotto il diretto controllo dei propri organismi dirigenti;

3°- nell'uso privato dei social media, è tassativamente vietato a tutti/e i/le iscritti/e, di ogni grado e a tutti i livelli del Partito Comunista, di utilizzare la simbologia e le bandiere del partito come immagine del proprio profilo personale; di partecipare a dibattiti politici tanto meno promuoverli sulla linea del partito a livello nazionale e internazionale, diffondere documentazione del partito ad altri, pubblicare fotografie e filmati di manifestazioni del Partito, ecc., tra i vari contatti delle proprie "chat", mailing-list, ecc. Naturalmente tutte/i le/i iscritte/i hanno pieno diritto e possono inviare suggerimenti, analisi, proposte, documenti, indicazioni e riflessioni relativi a tutti gli argomenti politici nazionali e internazionali direttamente agli indirizzi ufficiali nazionali del partito e al giornale "Futura Società".

Le violazioni delle regole fin qui descritte, saranno soggette alle stesse sanzioni disciplinari previste dall'articolo 36 dello Statuto, a seconda delle gravità delle violazioni stesse.

XII. - LE RISORSE ECONOMICHE DEL PARTITO

Articolo 40 - L'Amministrazione

Le risorse economiche del Partito Comunista provengono dal tesseramento, dalle sottoscrizioni, dai contributi volontari, dai proventi di feste e dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento dell'attività politica.

L'importo della tessera e la sua ripartizione fra le varie istanze del partito sono stabiliti dal Comitato Centrale e sottoposto al vaglio del Comitato Centrale.

Entro il 30 novembre di ogni anno ciascuna organizzazione predispone il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente; tale bilancio viene approvato previo controllo di conformità da parte della commissione di garanzia competente.

Entro un mese dalle date suindicate le Federazioni sono tenute a trasmettere i propri bilanci ai Comitati Regionali, i quali, insieme ai propri bilanci, li trasmettono entro gli stessi termini al Comitato Centrale.

Il mancato adempimento rispetto a detto obbligo da parte del/la relativo/a tesoriere/a costituisce per lo/la stesso/a fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 36 del presente Statuto.

Le Federazioni declinano ogni responsabilità legale per le attività amministrative delle Sezioni e delle Cellule; i Comitati Regionali per le attività amministrative delle Federazioni; il Comitato Centrale per le attività amministrative dei Comitati Regionali.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare del Partito Comunista appartiene all'intera comunità degli/delle iscritti/e. In particolare l'alienazione, anche parziale, la vendita e l'acquisto di immobili possono essere deliberati solo con il voto favorevole del Comitato Centrale.

Il bilancio consuntivo di esercizio, redatto in conformità alla legge speciale in materia di partiti politici e composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione, deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Partito Comunista entro cinque giorni dalla sua approvazione.

Il Collegio dei Sindaci controlla il bilancio, verifica la regolare tenuta dell'inventario ed è responsabile della buona conservazione del patrimonio del partito. Ad ogni rinnovo delle cariche, i/le Tesorieri/e uscenti devono consegnare agli/alle entranti l'inventario patrimoniale e un rendiconto scritto sulla gestione.

Le aziende economiche del partito (quotidiani e riviste, case editrici, librerie, centri diffusioni stampa, agenzie di viaggio, ecc.) devono avere una propria amministrazione autonoma retta da un proprio Consiglio di Amministrazione e controllate da un Collegio dei Sindaci.

L'autofinanziamento è il mezzo fondamentale di sostentamento del Partito Comunista Le quote del tesseramento, le quote degli/delle eletti/e nelle Istituzioni, le feste popolari e altre attività di sottoscrizione costituiscono l'ossatura principale del reperimento delle risorse economiche.

Il Partito Comunista..., in caso di scioglimento, devolgerà il proprio patrimonio ad altri enti o associazioni che perseguono scopi analoghi, affini o comunque complementari a quelli del partito stesso.

XIII. - LA STAMPA COMUNISTA E LE ATTIVITA' EDITORIALI

Articolo 41 - Compiti e finalità

L'organo ufficiale del Partito Comunista..., è "Futura Società". La stampa e le attività editoriali del Partito Comunista ne riflettono le sue posizioni e i suoi orientamenti, raccogliendo l'insieme del dibattito politico e culturale che in esso si esprime.

Essi sono strumenti fondamentali di diffusione dei principi e dei valori che informano l'attività del partito e del suo ruolo nella società.

La Segreteria Nazionale, con l'approvazione del Comitato Centrale, ha il compito di indicare gli incarichi delle responsabilità editoriali.

XIV. - TESSERA, SIMBOLI E SEDE DEL PARTITO

Articolo 42 - La tessera

La tessera è individuale ed è il documento che attesta la regolare iscrizione al Partito Comunista In essa deve sempre essere riportato il simbolo, il nome Partito Comunista..., la numerazione progressiva e l'indicazione della quota tessera.

La tessera conferma l'appartenenza politica al partito e impegna alla solidarietà politica e morale di tutti/e i/le comunisti/e verso il/la compagno/a titolare di essa, e di questi/a verso tutti/e i/le comuniste. La tessera esprime il legame che unisce i comunisti e le comuniste.

La tessera è il documento di partito più prezioso: ogni comunista deve custodirla accuratamente, portarla sempre con sé, presentarla e mostrarla con fierezza a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici.

Articolo 43 - Simbolo, Bandiera e Inni

Il simbolo del Partito Comunista è il seguente:

La bandiera del Partito Comunista è

.....
Nelle pubbliche manifestazioni e nelle ricorrenze la bandiera del partito deve essere portata e/o esposta.

Gli inni da eseguire nelle manifestazioni ufficiali di partito sono l'Internazionale, l'Inno dei lavoratori e Bandiera Rossa.

Articolo 44 - Sede e durata

Il Partito Comunista ha la sua sede nazionale in.....

Il trasferimento della sede non comporta obbligo di modifica dello Statuto. Il Comitato Centrale può deliberare il trasferimento della sede e l'apertura di altre sedi sul territorio nazionale e all'estero. L'attività del partito è regolata dal presente Statuto e dai deliberati del Comitato Centrale.

La durata è illimitata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- A) Il presente Statuto viene redatto contestualmente alla costituzione del Partito Comunista e ne riflette il carattere di processo in fieri. Le norme relative alla composizione numerica delle varie istanze organizzative, la loro ripartizione e rappresentanza territoriale, l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia, ove non rispondenti agli articoli statutari, verranno disciplinate dal regolamento del Congresso costitutivo del partito.
- B) Per quanto riguarda le possibili future cariche pubbliche elettive, i criteri per le candidature, gli obblighi derivanti dalle campagne elettorali e il contributo economico derivante dall'indennità di carica e da ogni emolumento percepito in forza del mandato ricevuto saranno oggetto di variazioni e integrazioni al presente Statuto o alla sua sostituzione con un nuovo Statuto.
- C) Qualsiasi variazioni e/o integrazioni al presente Statuto o alla sua sostituzione con un nuovo Statuto, in via ordinaria, viene deciso e approvato in un Congresso Nazionale. Le proposte devono essere presentate da una Commissione appositamente costituita su indicazione della Segreteria Nazionale e approvata dal Comitato Centrale e dalla Commissione Nazionale di Garanzia e Controllo, che a fronte di necessità straordinarie potranno promuovere una specifica Conferenza Nazionale senza rinviare al successivo Congresso Nazionale.

